

rare le prestazioni di lavoro autonomo eseguite nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica.

C.U.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'articolo 69-bis del dlgs 276/2003 (Riforma Biagi) - «Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo», come modificato dalla Riforma Fornero (legge 92/2012, come modificata dal dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012 - Decreto Sviluppo):

«1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

Pertanto, a norma di tale articolo, le prestazioni del titolare di partita Iva sarebbero riqualificate quali rapporti di co.co.co. se ricorressero due dei tre presupposti indicati al comma 1, mentre rimarrebbero prestazioni di lavoro autonomo se ricorresse uno dei presupposti di cui al comma 2, ovvero uno di quelli di cui al comma 3.

In conclusione, l'istruttore sportivo potrebbe qualificarsi come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva e, come tale, accedere, in presenza dei requisiti specifici previsti dalla norma in vigore, al regime agevolato dei c.d. contribuenti minimi.

Di fatto però, almeno fino a quando non saranno fornite interpretazioni autentiche, non si può consigliare all'istruttore di percorrere la strada prospettata.

Questi infatti potrebbe correre il rischio (con conseguenze anche in capo all'associazione sportiva cui sono indirizzate le prestazioni) di una contestazione con conseguente riqualificazione della natura del rapporto di lavoro, alla luce dell'articolo 69-bis del dlgs 276/2003.

A sostegno di tale tesi i numerosi e seguenti gravi dubbi posti dalla lettura della disposizione richiamata, in generale e con riferimento specifico al caso dell'istruttore sportivo:

- termine di decorrenza della riqualificazione del rapporto - nella norma non è espressamente specificato;

- postazione fissa - nella norma non è specificato cosa si intenda per postazione fissa (l'istruttore che si reca presso un centro sportivo dispone di una postazione fissa?) e non è specificato se la disponibilità di una postazione fissa si deve protrarre per un determinato periodo di tempo;

- presenza di più committenti - nella norma non viene specificato se il rapporto viene riqualificato nei confronti di tutti i committenti (se l'istruttore presta la propria attività in diversi centri sportivi, viene riqualificato il rapporto di lavoro nei confronti di tutti i centri sportivi?);

- competenze tecniche - nella norma non viene specificato cosa si intende per competenze tecniche (a quali competenze, che pur sussistono, ci si deve riferire nel caso di istruttore sportivo?);

A tali dubbi si aggiungono poi quelli, non meno gravi e critici, relativi alla applicazione (in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro) delle sanzioni per:

- omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali;

- omessa presentazione degli adempimenti specifici del datore di lavoro, fiscali e non;

omessa comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro dipendente o assimilati;

- oltre che alla eventuale successiva riqualificazione da co.co.co. a lavoro a tempo indeterminato, in assenza di progetto.

22

Somministrazione di alimenti

Per poter esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una associazione sportiva dilettantistica, è previsto il possesso di deter-

minati e specifici requisiti di carattere professionale?

D.Z.

partenenti alla Ue, devono essere inserite nei modelli Intrastat?

S.P.

Risponde Maurizio Mottola

In seguito all'introduzione del dlgs 6/8/2012 n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del dlgs 26/3/2010 n. 59 - pubblicato in G.U. il 30/8/2012, in recepimento della direttiva 2006/123/Ce (servizi nel mercato interno), sono stati abrogati i requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari qualora tali attività siano esercitate con modalità o in spazi per le quali o nei quali l'accesso non sia consentito liberamente.

Non sarà più necessario pertanto possedere alcun requisito professionale per la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari da parte di associazioni sportive dilettantistiche in luogo non aperto al pubblico.

Ciò vale anche nel caso di associazioni non aderenti ad enti assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'interno, di associazioni che non soddisfano i requisiti di cui agli artt. 148 e 149 del Tuir - dpr 917/1986 e nel caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

Restano validi gli altri obblighi previsti ai fini della presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presso le autorità amministrative competenti, così come restano fermi i requisiti da rispettare al fine di avere agevolazioni in ambito tributario, previste dall'art 148, commi 5 e 8 del Tuir - dpr 917/1986.

Risponde Giovanni Zangrilli

La risposta stante la laconicità del quesito proposto non può essere univoca. Si prospettano quindi tre ipotesi: 1) se l'intermediazione è effettuata in nome e per conto del cliente, la stessa ricade nella regola generale di territorialità e quindi è da includere negli elenchi Intrastat; 2) se l'intermediazione è, invece, resa in nome proprio dall'agente di commercio per conto del committente nazionale, la stessa si configura come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante e mandatario assume l'identica natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso e, quindi, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (paese del committente), il relativo riaddebito dall'agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da quest'ultimo; 3) viceversa, se la prestazione acquistata dall'agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi Intrastat. Si veda al riguardo il p. 25 della circolare n. 36/10.

1.2

Cessioni gratuite

In presenza di una cessione gratuita soggetta però a Iva, il cessionario che se la vede applicare può detrarla, dal momento che il cedente la versa?

E.A.

1.2

Impianto fotovoltaico

La cessione di un terreno agricolo o la costituzione sullo stesso di un diritto di superficie per realizzarvi un impianto fotovoltaico è soggetto a Iva o a imposta di registro?

F.D.

Risponde Giovanni Zangrilli

L'Agenzia delle entrate ha, con la risoluzione n. 112 del 28 aprile 2009, precisato che la costruzione di un impianto fotovoltaico su di un terreno agricolo non comporta l'automatica classificazione del terreno sul quale detto impianto sorge quale area edificabile; ciò comporta che, considerato che la contemporanea possibilità dell'utilizzo agricolo del terreno e dell'installazione sullo stesso di un impianto fotovoltaico è coerente con le disposizioni urbanistiche vigenti, il terreno che si vuole cedere o sul quale si intende costituire un diritto di superficie è da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria e, quindi, fuori campo di applicazione dell'Iva, giusto art. 2, comma 3, del dpr n. 633/72, e soggetto a imposta di registro.

N14011.2

Provvigioni Ue

Le provvigioni per le intermediazioni in campo comunitario, svolte quindi in paesi e tra soggetti ap-

Risponde Giovanni Zangrilli

In presenza di una cessione gratuita la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria; ciò comporta che, se a fronte di una cessione gratuita viene emessa la fattura, la stessa deve riportare l'annotazione «rivalsa non esercitata». Con la conseguenza che il cessionario, non avendola corrisposta, non può detrarla e che invece il cedente deve contabilizzarla e versarla, come per qualsiasi altra operazione imponibile. Qualora ciò non fosse, cioè quando il cedente esercita invece il diritto di rivalsa, il cessionario avendola versata è legittimato a detrarre quanto a tale titolo pagato. Fermo comunque sempre restando, giusto principio espresso nel primo comma dell'art. 19 del dpr n. 633/72, l'inerenza di quanto ceduto agli con la propria attività.

1.2

Prestito d'uso

Se si importano dei beni «in prestito d'uso» come deve avvenire la regolamentazione doganale per, l'eventuale, successivo acquisto dei beni importati in prestito d'uso, considerando che al momento dell'introduzione dei beni in Italia si è pagata l'Iva in dogana?

S.N.

Risponde Giovanni Zangrilli

Con la risoluzione n. 96 dell'11/5/07, è stato precisato che la proprietà dei beni importati non è condizione